

## L'identità personale

GIORGIO PINO

**Legislazione** cost., artt. 2, 3, 18, 21, 33 - r. d. n. 929/1942 (legge marchi, come modificata dal d. lg. n. 480/1992), art. 21 - c.c., artt. 7, 2050, 2059 - l. n. 47/1948 (legge sulla stampa), art. 8 - l. n. 675/1996, artt. 1, 29 - d. lg. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), artt. 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151

**Bibliografia** Costi 1964 - Bavetta 1970 - Cataudella 1972 - Barbera 1975 - Giacobbe 1981 - De Cupis 1982 - Macioce 1984 - Lariccia 1986 - Zeno-Zencovich 1987 - Bin 1988 - Ferri 1988 - Gambaro 1988 - Santoro Passarelli 1989 - Rescigno 1990 - Clemente 1991 - Bevere e Cerri 1995 - Zeno-Zencovich 1995 - Finocchiaro 1997 - Resta 1997 - Lo Fiego 1998 - Monateri 1998 - Basile 1999 - Palmieri e Pardolesi 2000 - Ponzanelli 2000 - Savorani 2000 - Pino 2001 - Traverso 2001 - Fusaro 2002 - Zoppini 2002 - Pace 2003 - Pino 2003a - Pino 2003b

### 1. Definizione del diritto all'identità personale

Il diritto all'identità personale è notoriamente il frutto di una vivace attività giurisprudenziale iniziata alla metà degli anni '70 del secolo scorso (il *landmark case*, che segna il primo preciso riconoscimento del nuovo diritto, è unanimemente riconosciuto in Pret. Roma 6.5.1974, *GI*, I, 2, 514), e che ha trovato il suo culmine nel riconoscimento operato dalla Suprema Corte circa dieci anni dopo (è ovviamente il famoso "caso Veronesi": Cass. 22.6.1985, n. 3769, *FI*, 1985, I, 2211).

In seguito, il diritto all'identità personale ha ricevuto ulteriori affinamenti giurisprudenziali (si veda in particolare la successiva pronuncia della Corte di Cassazione, che ha in parte modificato i *dicta* della sentenza appena citata: Cass.

civ. sez. I, 7.2.1996, n. 978, *DInf*, 1997, 115), facendo il suo ingresso persino nelle motivazioni di alcune sentenze della Corte costituzionale (ad es., Corte costituzionale n. 13/1994, *GiurCost*, 1994, 95; Corte costituzionale n. 297/1996, *GiurCost*, 1996, 2475), e ricevendo, infine, un esplicito riconoscimento legislativo all'art. 1 della l. 675/1996, la prima legge organica italiana sulla protezione dei dati personali, ora rifiuta nel d.lgs. n. 196/2003, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (per una più completa esposizione del cammino giurisprudenziale e dottrinale del diritto all'identità personale, si veda Pino 2003a).

Nato dalla costola del diritto al nome e del diritto all'immagine, il diritto all'identità personale può essere definito come l'interesse di ogni persona a non vedere travisato o alterato all'esterno il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, professionale, a causa dell'attribuzione di idee, opinioni, o comportamenti differenti da quelli che l'interessato ritenga propri e abbia manifestato nella vita di relazione.

Il dibattito dottrinale e le applicazioni giurisprudenziali del diritto all'identità personale testimoniano la necessità di dotarsi di una definizione il più precisa possibile, che consenta di evitare la trasformazione di questa posizione giuridica in un inafferrabile ed onnicomprensivo "diritto ad essere sé stessi". La citata sentenza Cass. 22.6.1985, n. 3769 (*FI*, 1985, I, 2211) può essere un buon viatico in tal senso.

La sentenza interviene a definire il giudizio di cassazione del "caso Veronesi": come si ricorderà, la vicenda trae origine dal fatto che alcune frasi – effettivamente pronunziate dall'illustre oncologo in un'intervista – erano state poi riutilizzate da una ditta produttrice di sigarette nel contesto di una "pubblicità redazionale" per promuovere i propri prodotti.

Nel corso del giudizio di merito, la posizione giuridica lesa era stata individuata nel diritto al nome e pertanto ricondotta all'art. 7 c.c., seppure per il tramite di una interpretazione estensiva ed evolutiva di questa disposizione. La Corte di Cassazione, nel ribaltare l'impostazione delle corti di merito, elabora nella sua motivazione una articolata definizione del diritto all'identità personale, ed una approfondita valutazione del suo fondamento normativo, nonché dei suoi rapporti con altri diritti della personalità. La ricchezza e complessità dell'iter argomentativo ha portato a parlare di una «sentenza eccessivamente 'dottrinale'» (Bin 1988, 1012), il che comunque non sarebbe da accogliere con sfavore (nonostante le riserve di cui si dirà) a fronte della costante prassi giurisprudenziale in materia di identità personale, sia precedente che successiva alla pronunzia della Cassazione, caratterizzata da uno sconcertante deficit di argomentazione in diritto.

Secondo la Cassazione, il diritto all'identità personale va definito nei seguenti termini:

Ciascun soggetto ha interesse, ritenuto generalmente meritevole di tutela giuridica, di essere rappresentato, nella vita di relazione, con la sua vera identità, così come questa nella realtà sociale, generale e

particolare, è conosciuta o poteva essere conosciuta con l'applicazione dei criteri della normale diligenza e della buona fede soggettiva; ha, cioè, interesse a non vedersi all'esterno alterato, travisato, offuscato, contestato il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale ecc. quale si era estrinsecato od appariva, in base a circostanze concrete ed univoche, destinato ad estrinsecarsi nell'ambiente sociale.  
(Cass. 22.6.1985, n. 3769, *FI*, 1985, I, 2211).

### **1.1. Distinzioni**

L'articolata definizione elaborata dalla Cassazione rende possibile individuare lo specifico "bene della vita" che giustifica l'enucleazione di uno specifico diritto soggettivo, distinto da altri diritti (o beni) della personalità oggetto di apposita regolamentazione da parte del codice civile o da leggi speciali: il riferimento è in primo luogo al nome e all'immagine che, a prima vista, sembrerebbero tutelare lo stesso interesse che giustifica la tutela del diritto all'identità personale.

La corte afferma invece, in maniera del tutto condivisibile, che

mentre i segni distintivi (nome, pseudonimo, ecc.) identificano, nell'attuale ordinamento, il soggetto sul piano dell'esistenza materiale e della condizione civile e legale e l'immagine evoca le mere sembianze fisiche della persona, l'identità rappresenta, invece, una formula sintetica per contraddistinguere il soggetto da un punto di vista globale nella molteplicità delle sue specifiche caratteristiche e manifestazioni (moralì, sociali, politiche, intellettuali, professionali, ecc.), cioè per esprimere la concreta ed effettiva personalità individuale del soggetto quale si è venuta solidificando od appariva destinata, in base a circostanze univoche, a solidificarsi nella vita di relazione. Perciò fra il diritto al nome (e agli altri segni distintivi) così come risulta disegnato dagli artt. 6 e 7 cod. civ. e viene inteso tradizionalmente dalla giurisprudenza e dalla dottrina ed il diritto all'identità, così come questo ormai viene configurato, ricorre una certa correlazione, ma nulla di più: non ricorre, cioè, né un rapporto di immedesimazione né un rapporto di comprensione dell'una figura rispetto all'altra.

(Cass. 22.6.1985, n. 3769, *FI*, 1985, I, 2211).

Quindi, anche se è possibile – e frequente – che una violazione del diritto all'identità personale passi attraverso l'uso del nome o dell'immagine di un soggetto, il diritto all'identità protegge un bene diverso e ulteriore, la cui tutela non si esaurisce in quella del nome e dell'immagine e peraltro sono possibili lesioni dell'identità personale che non passino attraverso l'uso del nome o

dell'immagine (se non in senso assai traslato, come nel caso di uso di sosia, o di ricostruzioni romanzate di fatti veri).

Altra distinzione che è agevole indicare è quella tra diritto all'identità personale e diritto alla riservatezza, dal momento che il primo è relativo alla tutela dell'immagine pubblica della persona, o comunque dell'immagine di sé che il soggetto intende proiettare nel mercato delle relazioni sociali (intendendo immagine in senso metaforico), mentre il diritto alla riservatezza attiene alla protezione di una sfera intangibile di intimità e riserbo dell'individuo, da mettere al riparo da intrusioni altrui. In altre parole, il diritto all'identità ha come fine quello di tutelare l'integrità della persona nella sua proiezione sociale contro distorsioni operate da terzi, mentre il diritto alla riservatezza consiste in una sorta di *ius excludendi alios* rispetto a fatti e circostanze che i terzi non hanno diritto di conoscere.

L'integrità della proiezione sociale della propria personalità può essere lesa anche tramite l'attribuzione di opinioni e idee che non sono in sé offensive, illecite ecc., ma sono semplicemente *diverse* da quelle realmente professate dall'interessato. La tutela dell'identità personale non coincide quindi con quella dell'onore e della reputazione, che presuppone invece l'attribuzione al diffamato di fatti offensivi.

Un altro interesse della personalità, che fonde aspetti tanto del diritto all'identità personale quanto del diritto alla riservatezza, è il c.d. diritto all'oblio. A sua volta recente creazione pretoria, il diritto all'oblio è stato invocato da parte di soggetti che, dopo aver conosciuto i loro quindici minuti di celebrità essendo stati protagonisti – talvolta loro malgrado – di fatti eclatanti, episodi di cronaca nera, e così via, sono stati successivamente “riscoperti” dai media (inchieste giornalistiche, documentari, film-verità, ecc.) e riportati così all'attenzione del pubblico. Si tratta quindi del diritto dell'individuo a non veder “risuscitare”, e proiettare agli occhi del pubblico, una propria identità ormai appartenente al passato, e che magari si è cercato faticosamente di emendare (sul diritto all'oblio v. anche *infra*, § 3.4).

## **1.2. Sulla rilevanza costituzionale del diritto all'identità personale**

La questione della definizione del diritto all'identità personale, e della sua distinzione rispetto ad altri diritti della personalità, offre il destro per accennare ad un ulteriore profilo relativo al regime giuridico del diritto all'identità personale: quello della sua rilevanza costituzionale. È chiaro che si tratta di un punto alquanto delicato, in primo luogo perché il diritto all'identità personale non è espressamente menzionato nel testo costituzionale, e quindi la sua riconducibilità alla costituzione può essere giustificata solo in maniera interpretativa. E in secondo luogo perché – come sarà chiaro immediatamente – l'enucleazione da parte degli interpreti di un diritto a rilevanza costituzionale ha l'effetto di comprimere altri diritti dotati di rilevanza costituzionale – e magari dotati di un più diretto aggancio al testo costituzionale.

Solitamente, si afferma con sicurezza che al diritto all'identità personale debba essere riconosciuta una salda rilevanza costituzionale, a causa della sua stretta correlazione con la garanzia del pieno sviluppo della personalità individuale e della partecipazione all'organizzazione politica e sociale del Paese di cui agli artt. 2 e 3 cost.; per citare un solo esempio, la già citata pronuncia della Cassazione del 1996, che come cennato ha effettuato alcune correzioni di rotta rispetto alla precedente – e fondamentale – sentenza del 1985, afferma che (anche grazie all'adesione alla c.d. teoria monastica dei diritti della personalità) è possibile

individuare con maggiore risolutezza il correlativo fondamento giuridico, ancorandolo direttamente all'art. 2 Cost. inteso tale precetto nella sua più ampia dimensione e suscettibile, per ciò appunto, di apprestare copertura costituzionale ai nuovi valori emergenti della personalità in correlazione anche all'obiettivo primario di tutela del “pieno sviluppo della persona umana”, di cui al successivo art. 3 cpv.

(Cass. civ. sez. I, 7.2.1996, n. 978, *DIInf*, 1997, 116).

Sembra invece preferibile, come recentemente affermato (Pace 2003; Pino 2003a), ricondurre la garanzia costituzionale del diritto all'identità personale al principio della libertà di manifestazione del pensiero di cui all'art. 21 cost., in base all'agevole rilievo che l'attribuzione ad un soggetto di opinioni mai professate viola il suo diritto appunto a non manifestare certe idee e opinioni, e a vedersi riconosciuta la paternità solo delle proprie idee e opinioni. Ciò permetterebbe inoltre di differenziare – in ordine alla rispettiva rilevanza costituzionale – le pretese riconducibili all'identità personale afferenti comunque alla manifestazione del pensiero (opinioni politiche, religiose, culturali ecc.), e quelle che invece attengono a profili più strettamente patrimoniali (ad esempio, la qualifica di “cattivo pagatore” attribuita da una “centrale rischi” creditizia), differenziando altresì gli eventuali profili risarcitori che possono venire in considerazione nelle diverse ipotesi. Si deve riconoscere, tuttavia, che si tratta di una differenza che è agevole indicare in linea teorica, ma che nella pratica potrebbe non essere di chiara individuazione.

Occorre anche aggiungere che riconoscere la rilevanza costituzionale del diritto all'identità personale è precondizione quasi obbligata al fine di una piena tutela del diritto stesso; infatti, la fonte pressoché costante (ancorché non esclusiva) di aggressione al bene-identità personale consiste nell'attività giornalistica e in altre forme di espressione del pensiero, e pertanto in attività dotate di rilievo costituzionale ex art. 21 cost.: solo un ancoraggio costituzionale del diritto all'identità personale consente dunque di operare un bilanciamento tra le posizioni giuridiche in conflitto (sul punto, Bevere e Cerri 1995, 154-165; Pino 2003b). Inoltre, il riconoscimento della rilevanza costituzionale del bene giuridico-identità personale ha importanti ripercussioni sul regime giuridico del risarcimento del danno (come vedremo *infra*, § 4.).

Sulla rilevanza costituzionale del diritto all'identità personale, costantemente ribadita dalla giurisprudenza ma spesso contestata dalla dottrina, ha avuto modo di pronunciarsi da ultimo la stessa Corte costituzionale. In particolare, la Consulta ha sostenuto che

è certamente vero che tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 Cost. riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale.

Si tratta – come efficacemente è stato affermato – del diritto ad essere sé stesso, inteso come rispetto dell'immagine di partecipe alla vita associata, con le acquisizioni di idee ed esperienze, con le convinzioni ideologiche, religiose, morali e sociali che differenziano, ed al tempo stesso qualificano, l'individuo.

L'identità personale costituisce quindi un bene per sé medesima, indipendentemente dalla condizione personale e sociale, dai pregi e dai difetti del soggetto, di guisa che a ciascuno è riconosciuto il diritto a che la sua individualità sia preservata.

(Corte Costituzionale 3.2.1994, n. 13, *FI*, 1994, I, 1668)

La rilevanza costituzionale del diritto all'identità personale sembra ora affermata, o almeno data per presupposta, dal legislatore: la legge a protezione dei dati personali, nell'individuare la tutela della riservatezza e dell'identità personale come *ratio* della disciplina positiva, riconduce tali diritti all'orizzonte dei diritti e delle libertà fondamentali e quindi costituzionali (cfr. l. n. 675/1996, e ora l'art. 2, comma 1, del Codice in materia di protezione dei dati personali; parlano a questo proposito di «elevato valore simbolico» della formulazione legislativa Palmieri e Pardolesi 2000).

Il punto è stato colto anche nelle prime applicazioni giurisprudenziali della normativa sul trattamento dei dati personali, allorché si è affermato che

La riservatezza e l'identità personale si pongono come specificazioni di una disciplina che colloca i dati personali in una dimensione propriamente costituzionale, visto che, ai sensi dell'art. 1 [della l. n. 675/1996], il loro trattamento deve svolgersi «nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità della persona».

(Trib. Roma 2.6.2000, *Dir*, 2000, 803-806)

## **2. Casistica**

Nei trent'anni trascorsi dal suo primo riconoscimento giurisprudenziale ad oggi, il diritto all'identità personale è stato protagonista di una autentica esplosione giurisprudenziale: la giurisprudenza di merito ha applicato la definizione distillata dalla Cassazione alle fattispecie più disparate nelle quali si

riesca a ravvisare una deformazione della “immagine sociale” di una persona – o anche di un gruppo, di un partito politico, di un ordine professionale, di una società commerciale, e perfino delle contrade di Siena – da parte (principalmente) dei mezzi di comunicazione di massa.

La casistica è eterogenea e fantasiosa, talvolta ai limiti del grottesco: dall’impiego di sosia di persone note a fini pubblicitari, all’uso in fotoromanzi o a contorno di servizi (pseudo-)giornalistici di fotogrammi tratti da pellicole cinematografiche risalenti ad una fase ben caratterizzata, e ormai superata, della carriera di una artista, con conseguente “distorsione” della nuova immagine professionale dell’artista stessa (Pret. Roma 10.2.1988, *DInf*, 1998, 860; Pret. Roma 21.1.1989, *DInf*, 1989, 513); dalla rielaborazione “creativa” di vicende realmente accadute in documentari, film o serial televisivi (su cui vedi ampiamente *infra*, § 3.4), all’uso, al fine di promuovere un volume, di una frase estrapolata da una recensione che in realtà quel volume intendeva stroncare, in modo da indurre il recensore a lamentare la lesione della propria identità personale/professionale (Pret. Roma 3.10.1988, *DInf*, 1989, 181; Trib. Roma 9.6.1993, *DInf*, 1993, 972); dalla pubblicazione in un quotidiano di notizie false in merito al reddito di un professionista, che in tal modo vedeva sminuita la propria attività professionale (Trib. Pescara 5.10.1989, *DInf*, 1990, 997, su cui vedi *infra*, § 2.1), alla errata attribuzione della qualifica di commercialista ad un avvocato coinvolto in disavventure giudiziarie, in modo da suscitare la sdegnata reazione dell’Ordine dei commercialisti contro la lesione della propria identità personale (Trib. Roma 28.2.2001, *DInf*, 2001, 464-470, su cui vedi *infra*, § 2.4). E, ovviamente, numerosi casi di lamentata lesione dell’“identità politica” di singoli individui, di gruppi, di partiti politici.

Nei prossimi paragrafi si cercherà di individuare alcuni tra i contesti più significativi in cui è stato sfruttato (solitamente con successo) il paradigma del diritto all’identità personale.

## 2.1. Identità culturale-professionale

Un primo filone in cui è stato applicato il diritto all’identità personale riguarda il campo del “patrimonio culturale” dell’individuo, vale a dire le idee generali, filosofiche, in una parola la *Weltanschauung* in cui una persona si riconosce.

Anzi, si potrebbe anche osservare che quello del patrimonio morale-culturale è, da un punto di vista cronologico, il primo contesto in cui è stata invocata in sede giudiziaria l’idea della tutela contro la “falsa luce”, contro le indebite distorsioni operate da terzi: si pensi al noto caso delle fotografie dei due ragazzi, che avevano posato in costume campestre per l’opuscolo di una associazione di coltivatori diretti, successivamente utilizzate nella campagna per il referendum contro il divorzio (presumibilmente a testimonianza della solidità dei valori tradizionali), nonostante i due soggetti ritratti fossero in realtà favorevoli al divorzio, e peraltro nemmeno sposati (Pret. Roma 6.5.1974, *GI*, I, 2, 514).

Una distorsione del patrimonio culturale e professionale della persona era al centro del già menzionato “caso Veronesi” (Trib. Milano 19.6.80, *GI*, 1981, I, 2, 373; App. Milano 2.11.1982, *RCP*, 1983, 121-127; Cass. 22.6.1985, n. 3769, *FI*, 1985, I, 2211), in cui, come si ricorderà, la pubblicità di una marca di sigarette aveva maliziosamente attribuito al noto oncologo una posizione favorevole al consumo di sigarette leggere, in tal modo distorcendo (nel contesto peraltro di un’attività considerata ai margini della libertà di espressione) il patrimonio di idee e di valori su cui il professionista aveva impostato la propria attività professionale.

In un caso successivo, un professionista aveva lamentato che, in un articolo giornalistico, gli era stato attribuito un reddito notevolmente inferiore al reddito che aveva effettivamente dichiarato; questa falsa notizia, a parere del professionista, sarebbe stata idonea ad ingenerare nel pubblico l’impressione che egli evadesse le tasse. Il Tribunale di Pescara, adito dal professionista, ha trovato questa tesi convincente, ritenendo che

attribuire ad un contribuente di aver denunciato un reddito che per la sua esiguità, in rapporto alla sua attività professionale, possa ingenerare nei lettori il dubbio che sia un evasore fiscale, quando risulti non veridico indica indiscutibilmente una lesione di quel particolare diritto della personalità che va sotto il nome di “diritto all’identità personale”, e che si configura come il diritto di ogni individuo, in quanto tale, di non vedere travisata nella pubblica considerazione l’immagine della propria personalità, a prescindere dalla circostanza che il travisamento integri, o non, una offesa all’onore, attraverso l’attribuzione di fatti non commessi, di opinioni non manifestate, di qualifiche in realtà mai possedute (sulla sussistenza del diritto di che trattasi, cfr. la remota sentenza della Cassazione n. 3199 del 7 ottobre 1960).

(Trib. Pescara 5.10.1989, *DInf*, 1990, 997)

Questa statuizione comunque non sortì alcun effetto pratico, poiché il tribunale ritenne che, non essendosi verificato un reato, non fosse possibile risarcire i danni non patrimoniali, mentre per altro verso non risultava dimostrata la sussistenza di danni patrimoniali.

Lo schema della tutela dell’identità personale (declinata in senso culturale-professionale) si è prestato tuttavia ad alcuni abusi o, quantomeno, ad alcuni usi lievemente sospetti.

In una nota vicenda, ad esempio, è stato sostenuto che i giudizi, relativi al rapporto tra età e produzione scientifica, espressi da una commissione di concorso per professore universitario di prima fascia nei confronti di uno dei candidati, fossero lesivi dei diritti del candidato stesso, e in particolare della sua reputazione e dell’immagine (da intendersi quest’ultima espressione in senso traslato, come immagine sociale e professionale, e dunque identità personale): quei giudizi infatti avrebbero veicolato agli occhi del pubblico il messaggio

erroneo che l'età del candidato sarebbe stata di ostacolo ad ulteriori riconoscimenti accademici. Il tribunale, pur non potendo annullare l'esito del concorso, ha riconosciuto il diritto dell'attore al risarcimento del danno, rinviando ad altro giudizio per la quantificazione del risarcimento (Trib. Roma 20.3.1987, *DInf*, 1988, 416 ss.; per una convincente valutazione di questa pronunzia, cfr. Ferri 1988; Gambaro 1988, 316 ss.; Monateri 1998, 440-441). Nel giudizio di appello, tuttavia, è stata riconosciuta la carenza di giurisdizione del giudice ordinario *in subjecta materia* (App. Roma 3.4.1989, *DInf*, 1989, 912).

In un altro caso, è stata giudicata lesiva dell'identità personale del dipendente – giornalista della Rai – l'avvenuta assegnazione ad incarichi non confacenti alla sua posizione professionale, a seguito della avvenuta "lottizzazione" delle posizioni di maggior prestigio (Cass. sez. lavoro 16.12.1992, n. 13299, *DInf*, 1993, 652 ss.).

## 2.2. Identità politica

L'identità politica è una sottoclasse della più generale identità culturale in cui l'individuo si riconosce, e riguarda in particolare l'insieme delle idee relative all'organizzazione ai compiti e ai limiti dello stato, alla distribuzione e alla gestione del potere nella comunità politica, e così via, apertamente professate sia nell'ambito di un'attività politica "professionale", sia nell'ambito di altre attività culturali o professionali.

Si tratta quindi, come è evidente, di una specificazione della più generale identità culturale (ossia, dell'identità personale come sintesi del patrimonio culturale dell'individuo) e, da un punto di vista concettuale, l'utilità di distinguere le due ipotesi sembra essere solo didascalica e descrittiva, venendo comunque in considerazione il medesimo bene giuridico. La tutela dell'identità politica, comunque, presenta profili estremamente delicati, in quanto in questo contesto (e fatti salvi i "casi facili" in cui è palese la malevola distorsione delle idee politiche effettuata in sede giornalistica o in sede di dibattito politico) si corre il rischio di demandare al giudice un complesso arbitraggio tra visioni politiche in conflitto, con evidenti ricadute sulla sfera della libertà di cronaca e di critica politica.

La tutela dell'identità politica è stata al centro dell'esplosione giurisprudenziale del diritto all'identità personale negli anni '80 del secolo scorso, specialmente in occasione della richiesta di provvedimenti cautelari da parte di personaggi politici che lamentano una rappresentazione distorta delle proprie idee e campagne politiche da parte di organi di informazione o avversari politici.

Consideriamo ad esempio le due ordinanze emesse da Pretura Roma in data 2 giugno 1980 (*GC*, 1981, I, 218-225). La presidente di un gruppo parlamentare alla Camera dei deputati ricorre, in due separati giudizi, contro due quotidiani, lamentando una lesione dell'onore e della reputazione (suoi e del gruppo parlamentare) derivante da alcuni articoli giornalistici; in tali articoli, in particolare, si denunciava che il gruppo suddetto, in occasione di una

procedura di autorizzazione a procedere, avrebbe tenuto un atteggiamento di collusione con un partito avversario consistente nel richiedere che la relativa votazione avvenisse a scrutinio segreto; ciò avrebbe determinato un ostacolo per la procedura, che quindi, secondo gli articoli “incriminati”, era stata rinviata (ma quest’ultima circostanza era smentita dai resoconti parlamentari).

I due provvedimenti, pur con qualche piccola sfumatura, hanno una medesima *ratio decidendi*: quanto all’individuazione della situazione giuridica soggettiva lesa, il giudicante osserva come

possa essere ormai considerato acquisito dalla giurisprudenza, e sufficientemente elaborato dalla dottrina, l’orientamento secondo il quale il vigente ordinamento giuridico riconosce – nell’ambito della più generale e complessa categoria dei diritti della personalità – il diritto all’identità personale, inteso come proiezione dell’immagine – *lato sensu* individuata – della persona, in riferimento alla sua collocazione nel contesto delle relazioni sociali.

(Pret. Roma 2.6.1980, *GC*, 1981, I, 218).

Il fondamento giuridico del nuovo diritto viene individuato ricorrendo ad una accezione ampia dei concetti di onore e reputazione, tale da ricomprendere la tutela contro le alterazioni della proiezione sociale della personalità. Lo scollamento rispetto alla nozione tradizionale di onore è evidente in un passaggio della motivazione dove si chiarisce che, pur non dovendosi ritenere disonorevole il comportamento attribuito al ricorrente (in quanto l’alternarsi delle alleanze parlamentari rientra nel legittimo gioco democratico), è lesiva dell’identità politica del parlamentare l’attribuzione non veritiera di un progetto di accordo con una forza politica contrapposta. Questa accezione estensiva, che intende l’onore non solo in una prospettiva individualistica ma anche in una dimensione politico-sociale, viene giustificata ancora una volta ricorrendo «al principio fondamentale contenuto nell’art. 2 cost.» ovvero, come si legge nel secondo provvedimento, al «combinato disposto degli artt. 2 e 3 cost.». La posizione giuridica soggettiva così individuata ha una portata assai ampia, che il giudicante ritiene non circoscrivibile alla specifica tutela apprestata dall’istituto della rettifica (art. 8 legge sulla stampa).

L’anno successivo (1981) il diritto all’identità personale conosce un autentico *exploit*, con ben sette ordinanze della Pretura di Roma, tutte emesse tra il 30 aprile e l’11 maggio (*FI*, 1981, I, 1737-1749). I provvedimenti originano da una serie di ricorsi presentati dal Partito radicale e dal Comitato promotore del referendum abrogativo di alcune norme della legge n. 194/1978, avverso una campagna condotta da una parte dell’opinione pubblica contraria al medesimo referendum; i ricorrenti rivolgono le loro doglianze contro volantini, opuscoli, servizi giornalistici e televisivi, nei quali la proposta referendaria sarebbe stata presentata in maniera distorta. Le ordinanze sono concordi nell’ammettere senza esitazioni l’esistenza nell’ordinamento giuridico

italiano di un diritto all'identità personale e/o all'identità politica (pur non riconoscendone sussistente la lesione in tutte le ipotesi portate all'attenzione del giudice), e sembrano proseguire il discorso avviato con le ordinanze dell'anno precedente.

Pur con lievi sfumature differenti, tutte queste ordinanze assumono o presuppongono l'affermazione che

il soggetto (sia esso, indifferentemente, persona fisica, persona giuridica o entità associativa non personificata, ma rilevante per l'ordinamento), nella sua proiezione politica e sociale assume invero una peculiare connotazione, una specifica identità ideologica, ponendosi come titolare di un patrimonio di idee, il quale va tutelato contro eventuali rappresentazioni difformi, suscettibili di stravolgere l'acquisita identità.  
(Pret. Roma 30.4.1981, *FI*, I, 1737).

La marcia trionfale del diritto all'identità personale prosegue con Pret. Roma 12.11.1982 e Pret. Verona 21.12.1982 (entrambe in *GC*, 1983, I, 1008-1017). Nel 1981 era stato modificato l'art. 8 della legge sulla stampa (l. n. 47/1948), ampliando le ipotesi di applicabilità del diritto di rettifica, e (quantomeno nelle intenzioni del legislatore) precisandone le modalità applicative ed il rapporto con altre tecniche di tutela civile. Entrambe le ordinanze intervengono in fattispecie nelle quali i ricorrenti (che già avevano chiesto la rettifica di notizie inesatte riportate sulla stampa) lamentavano una pubblicazione inesatta e sostanzialmente inefficace della rettifica da parte dell'organo di stampa.

Secondo un ormai elaborato indirizzo giurisprudenziale (cfr. Pret. Roma 6.5.1974, *FI*, 1974, I, 1806; Pret. Roma 2.6.1980, *FI*, 1980, I, 2047) il diritto all'identità personale va inteso come diritto della persona ad essere se stessa, 'non soltanto in relazione alla prospettiva individualistica del soggetto, bensì in relazione alla sua dimensione socio-politica', con la conseguenza che deve essere ritenuta lesiva di tale diritto la diffusione di qualsiasi notizia attributiva di qualcosa che non si è detto o fatto e, in quanto tale, idonea ad alterare l'immagine della persona quale si è definita nella dinamica dei rapporti politico-sociali. Tale diritto, rientrante nella più generale e complessa categoria dei diritti della personalità, è, in quanto tale, garantito e tutelato dall'art. 2 cost. Inoltre, la stessa norma costituzionale, nel riconoscere i diritti inviolabili dell'uomo nelle formazioni in cui si svolge la sua personalità, esprime il riconoscimento esplicito dei gruppi intermedi, tra l'individuo e lo Stato e, quindi, in particolare delle associazioni in genere. Movendo da tale premessa costituzionale, recenti pronunce di merito e talune affermazioni della Corte di Cassazione sulla scorta

dell'elaborazione di una parte della dottrina, tendono a dare particolare rilievo alla tutela della espressione politica di soggetti o gruppi, ancorché non personificati, in quanto anch'essi considerati soggetti di diritto (ossia centri di imputazione di situazioni giuridiche soggettive, i quali si diversificano dalle persone giuridiche solo per la particolarità della disciplina). [...]

Il nostro ordinamento non si limita ad un riconoscimento astratto del diritto all'identità personale, bensì appresta in concreto una serie di strumenti diretti a far cessare tutti quei fatti ed atti che alterino e/o compromettano comunque la verità personale e la sua fedele rappresentazione. Tra questi strumenti rientra il diritto di rettifica.

(Pret. Verona 21.12.1982, *GC*, 1983, I, 1008-1017)

L'orientamento giurisprudenziale sul diritto all'identità personale, come fin qui delineatosi, viene confermato in numerose pronunce degli anni immediatamente successivi, allorché i giudizi instaurati in sede di urgenza arrivano alla fase di merito davanti ai tribunali (ad esempio, Trib. Roma 15.11.1983, *FI*, 1985, I, 281; Trib. Roma 27.3.1984, *FI*, 1984, I, 1687-1694; Trib. Roma 15.9.1984, *FI*, 1984, I, 2592 ss.; Trib. Roma 7.11.1984, *DInf*, 1985, 215-219; Trib. Roma 8.2.1985, *DA*, 1986, 329-335).

Più recentemente, la tutela dell'identità politica è stata applicata anche a protezione delle idee politiche di persone che non partecipano all'agone politico in maniera professionale, ma che comunque in ragione delle proprie attività hanno una visibilità ed una immagine politica ben riconoscibile.

In un caso, ad esempio, è stata ravvisata la violazione dell'identità politica di un sacerdote, noto all'opinione pubblica per il suo impegno sociale anche a favore degli immigrati, la cui immagine era stata abusivamente utilizzata dalla propaganda elettorale di un partito politico le cui posizioni non erano invece condivise dal sacerdote (Trib. Verona 26.2.1996, *DInf*, 1996, 576-582). Correttamente il tribunale afferma che

la lesione risentita non è qualificabile come violazione dell'onore o del decoro del soggetto, poiché nulla di ciò si può rinvenire nel vedersi in qualche modo attribuita l'appartenenza a un movimento politico democraticamente portatore di idee e valori propri.

Vi è però lesione del diritto all'identità personale, diritto riconducibile all'art. 2 Cost. e individuato in giurisprudenza quale interesse giuridicamente meritevole di tutela a non veder travisato o alterato all'esterno il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale, secondo le espressioni usate in occasione del primo approdo di questo principio in Cassazione (cfr. Cass. 22.6.1985, n. 3769).

(Trib. Verona 26.2.1996, *DInf*, 1996, 579)

In un altro caso, infine, un giornale aveva pubblicato un'intervista ad un noto cantante, alterandone il contenuto non soltanto travisando le affermazioni effettivamente rese, ma addirittura attribuendogli una sorta di abiura o di presa di distanza rispetto al partito alle cui posizioni politiche egli era in realtà – e notoriamente – affine. Il tribunale, rilevato che non erano stati dimostrati danni patrimoniali (gli unici risarcibili in assenza di reato), ha inibito l'ulteriore pubblicazione dell'intervista, e ha condannato la società editrice e il direttore del giornale a pubblicare il dispositivo della sentenza su alcuni quotidiani (Trib. Roma 11.12.2002, *DInf*, 2003, 149-158).

### **2.3. Identità personale e trattamento dei dati**

Abbiamo già avuto modo di osservare che la tutela dell'identità personale è espressamente indicata tra le finalità della normativa a protezione dei dati personali che, ispirata dalla Direttiva 95/46/CE, ha fatto il suo ingresso in Italia con la l. n. 675/1996, successivamente sottoposta a numerose modifiche, e ora confluita nel Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003).

La tutela dell'identità personale è stata al centro di una nota decisione del Garante per la protezione dei dati personali, resa a seguito di un ricorso: la seconda moglie (di un uomo defunto al tempo della controversia) aveva lamentato che la prima moglie proseguiva indebitamente nell'uso del cognome di prime nozze (tale fattispecie era stata oggetto di apposita procedura cautelare), e che con tale cognome veniva identificata da parte di alcuni organi di stampa. Aveva pertanto chiesto al giornale la rettifica di questo dato e, non avendola ottenuta, aveva fatto ricorso al Garante ai sensi dell'art. 29 della l. n. 675/1996 (ora artt. 145 ss. del Codice in materia di protezione dei dati personali).

In tale occasione, il Garante ha affermato che i comportamenti lamentati dalla ricorrente costituiscono una lesione del suo diritto all'identità personale in quanto, a causa dell'inesatto riferimento allo stato di coniugio ovvero un inesatto utilizzo del cognome, attribuiscono alla ricorrente atti, iniziative e una diversa immagine relative, in realtà, ad altra persona. Il Garante ha ordinato quindi la rettifica del dato nelle banche dati utilizzate dal quotidiano, al fine di individuare con quel nome la sola ricorrente, nonché la pubblicazione di un apposito comunicato di rettifica (Garante protezione dati personali 19.4.1999, *DInf*, 2000, 27-29).

La decisione del Garante è stata successivamente annullata dal Tribunale di Milano in sede di giudizio di opposizione (Trib. Milano 14.10.1999, *DInf*, 2000, 30-41) e, infine, confermata dalla Cassazione (Cass. civ. sez. I, 30.6.2001, n. 8889, *FI*, I, 2001, 2448-2465).

Limitandoci a considerare, in questa vicenda, solo gli aspetti che riguardano il diritto all'identità personale, si deve innanzitutto osservare che il Tribunale ha escluso che la ricorrente avesse legittimazione attiva nel procedimento, in base alla discutibile affermazione che

dalle nozioni di “trattamento”, di “dato personale” e di “interessato” normativamente definite al 2° comma dell’art. 1 della L. n. 675/1996 [v. ora l’art. 4, comma 1, del Codice, *n.d.r.*] e dalla loro correlazione con la previsione dei successivi artt. 13 e 29 [v. ora rispettivamente gli artt. 7-10 e 145-151 del Codice, *n.d.r.*], emerge [...] che soggetto tutelato dalla legge in esame, in quanto tale legittimato ad investire il Garante ai sensi del relativo art. 29, è esclusivamente la persona, comunque identificata o identificabile, costituente l’oggettivo termine di riferimento del “dato” e, cioè, dell’*informazione* trattata.  
(Trib. Milano 14.10.1999, *DInf*, 2000, 38)

Sembrerebbe dunque di capire che, se un giornale o comunque un organo di stampa attribuisce erroneamente a Tizio idee opinioni e comportamenti che notoriamente sono in realtà di Caio, è solo quest’ultimo – e non anche Tizio – a potersi valere degli strumenti di tutela predisposti dalla normativa a protezione dei dati personali.

L’affermazione è stata corretta da parte della Cassazione, che ha giustamente osservato che

il dato personale identificativo della persona fisica qual è il cognome, ancorché possa essere legittimamente trattato [...] resta tuttavia tale. Resta cioè un *proprium* della persona cui si riferisce. Pertanto la legittimità del trattamento in astratto di un dato siffatto non ne espropria il titolare: questi resta legittimato a richiedere la protezione della legge, quando l’uso altrui, astrattamente legittimo, determina tuttavia, per il modo nel quale viene effettuato, una lesione dei suoi diritti.  
[...] si deduce quindi che, se il comportamento tenuto in pubblico da una persona può essere diffuso da un operatore dell’informazione come tale, esso non muta tuttavia il carattere personale che si è evidenziato, nel senso dell’appartenenza di un dato specifico ad una persona determinata, che può anche essere diversa da quella il cui comportamento in pubblico è stato diffuso.  
(Cass. civ. sez. I, 30.6.2001, n. 8889, *FI*, I, 2001, 2461-2462)

Anche se la giurisprudenza sembra ancora ritenere che il trattamento di dati personali sia solo una tra le possibili occasioni in cui può avvenire una lesione del diritto all’identità personale, il passo appena citato della pronuncia della Cassazione rivela quella che invece sembra ormai una conclusione obbligata: infatti, a fronte delle definizioni normative di “trattamento”, che consiste in

qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati.

(art. 4, comma 1, lett. a), del Codice in materia di protezione dei dati personali)

e di “dato personale”, ossia

qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

(art. 4, comma 1, lett. b), del Codice in materia di protezione dei dati personali)

è difficile negare che, adesso, *qualsiasi* violazione del diritto all'identità personale non può che postulare un illecito o non corretto trattamento di dati personali, e che pertanto in tali casi si dovrà comunque fare riferimento alla disciplina prevista dal Codice e alle diverse forme di tutela ivi contemplate (o ad alcune di esse a seconda dei casi), inclusi il risarcimento del danno non patrimoniale di cui all'art. 15, comma 2, l'inutilizzabilità dei dati personali trattati in violazione della legge (art. 11, comma 2), e l'inversione dell'onere della prova determinato dal richiamo all'art. 2050 c.c. contenuto nell'art. 15, comma 1.

## **2.4. Identità personale e enti collettivi**

Esiste un coroso orientamento giurisprudenziale che tende all'allargamento della tutela della personalità morale degli enti, orientamento che, seppure disomogeneo, appare in via di consolidamento (e confortato da buona parte della dottrina). Tale orientamento si basa evidentemente sulla possibilità di estendere ad enti, diversi dalle persone fisiche, caratteristiche ed attributi (come l'integrità morale, l'identità personale, la riservatezza, ecc.) che l'ordinamento riconosce e tutela primariamente in capo alle persone fisiche.

In dottrina e giurisprudenza si è da tempo affermato che il presupposto di tale estensione non risiede necessariamente nel riconoscimento della personalità giuridica in capo ad un certo ente (riconoscimento che infatti rileva principalmente ai fini dell'autonomia patrimoniale perfetta), quanto piuttosto nella possibilità di individuare nel gruppo una soggettività separata da quella dei singoli componenti: in altre parole, nella sussistenza della soggettività giuridica

(in tal senso ad es. già Costi 1964, 11, con riferimento al diritto al nome degli enti collettivi).

Dunque, il fondamento teorico-dogmatico del riconoscimento dei diritti della personalità a persone giuridiche ed enti non personificati, nell'assenza di precise disposizioni legislative, risiede nella convergenza di una duplice operazione concettuale: per un verso si ricorre ad un procedimento di analogia, in esito al quale istituti riguardanti originariamente solo le persone fisiche vengono considerati applicabili anche ad enti collettivi, comunque soggetti di diritto; per altro verso, e ciò in linea con una tendenza più generale, si sostiene il superamento della *summa divisio* tra persone giuridiche ed enti collettivi non personificati, in nome della caratteristica unificatrice della soggettività giuridica: è stato notato infatti che

la storia degli ultimi decenni registra lo sforzo della nostra cultura giuridica di favorire l'aspirazione di tutti gli organismi associativi privati – molti dei quali sono sforniti di “personalità giuridica” – a godere della massima libertà possibile. E, in questa prospettiva, dottrina e giurisprudenza prevalenti assegnano alle associazioni non riconosciute una loro soggettività giuridica, configurandole come “soggetti non personificati”.

(Basile 1999, 477; si veda altresì Ponzanelli 2000).

Più in dettaglio, l'estensione in via interpretativa dei diritti della personalità agli enti può essere – e di fatto è stata – realizzata in due modi, a seconda che si faccia ricorso (prevalentemente): *a)* alla *analogia legis*; *b)* alla *analogia iuris*.

*a)* in tal caso si procede individuando singole disposizioni che – non sembrando dettate in via esclusiva per le persone fisiche – possono essere estese anche ad enti diversi, specialmente se dotati di personalità giuridica; il risultato sarà un'estensione *selettiva* dei diritti della personalità agli enti, diritti che a loro volta verranno individuati solo in presenza di indizi normativi sufficientemente precisi, secondo il modo di procedere proprio della teoria c.d. “pluralistica” dei diritti della personalità (in tal senso ad es. Santoro Passarelli 1989, 50; De Cupis 1982, 45-46; Cataudella 1972, 1; Rescigno 1990, 6-7);

*b)* in tal caso si prendono come punto di riferimento non (solo) singole disposizioni legislative, ma i principi generali (o fondamentali) dell'ordinamento giuridico; la letteratura in proposito evidenzia che lo schema di ragionamento adottato (e costantemente reiterato, anche in forme più sintetiche, nelle motivazioni delle sentenze che si occupano di diritti della personalità di enti) è di solito del seguente tenore: *1)* l'ordinamento giuridico tutela i diritti inviolabili dell'uomo, «sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità» (art. 2 cost.); *2)* gli enti diversi dalle persone fisiche sono “formazioni sociali”, e pertanto sono titolari di diritti fondamentali inviolabili ai sensi dell'art. 2 cost.; *3)* i diritti della personalità sono diritti fondamentali

inviolabili; 4) gli enti sono titolari di diritti della personalità in base all'art. 2 cost. (in tal senso, ad es., Giacobbe 1981).

Questo secondo schema di ragionamento, che a ben vedere riposa su passaggi logici non proprio inattaccabili, e su una interpretazione dell'art. 2 cost. tendente ad enfatizzarne (ed anzi a privilegiarne) le venature pluralistiche e corporativistiche, si è rivelato comunque estremamente suggestivo in dottrina e giurisprudenza, legittimando una tutela ampia ed estensiva della personalità morale degli enti; con particolare riferimento agli enti di tipo associativo, inoltre, il riferimento alla rilevanza costituzionale della tutela è stato rafforzato richiamando anche l'art. 18 cost. Il riferimento a questi principi costituzionali è stato quindi utilizzato per sottoporre ad interpretazione estensiva ed evolutiva le (poche) disposizioni legislative esistenti.

Per concludere sul punto, si può osservare che il riconoscimento dei diritti della personalità ad enti collettivi e soggetti esponenziali non presuppone il riconoscimento della personalità giuridica in capo a questi ultimi, ma solo la soggettività e l'organizzazione (e peraltro anche questi ultimi requisiti tendono talvolta a sfumarsi: si veda Cass. pen. sez. V., 16.1.1986, Simeoni, *DInf*, 1986, 458; Lariccia 1986).

Tuttavia, sarebbe sicuramente opportuno distinguere innanzitutto tra enti perseguenti scopo di lucro ed enti dotati di finalità morali (per un accenno in tal senso v. già Barbera 1975, 118-120; nonché Zeno-Zencovich 1995, 440), e conseguentemente graduare l'intensità (e le tecniche) della tutela: per i primi, infatti, viene in considerazione in maniera pressoché esclusiva lo svolgimento di libertà economiche, e beni della personalità come il nome, l'identità personale, e la reputazione assumono anch'essi una diretta rilevanza economica, al punto da diventare beni distinti quali il marchio, l'avviamento, e il credito (sul punto, Savorani 2000, 187). Per i secondi invece entrano in gioco finalità differenti, ricollegabili *lato sensu* allo sviluppo della personalità dei partecipanti; anche in quest'ultimo caso, tuttavia, non potrà riconoscersi ai diritti della personalità degli enti la stessa valenza gerarchica dei diritti della personalità dei singoli, in quanto si tratterà pur sempre di una tutela che solo mediatamente e strumentalmente è rivolta a beni aventi rilevanza costituzionale: l'ente, in altre parole, agisce perseguendo fini suoi propri, e della tutela accordata all'ente i singoli partecipanti beneficiano solo in via indiretta.

Passando alla casistica, è agevole notare che le più frequenti aggressioni a beni della personalità di enti si appuntano sulla reputazione, e sull'identità personale, e di ciò ci occuperemo più in dettaglio tra breve; merita menzionare comunque che non mancano altresì controversie in tema di diritto al nome, le quali traggono sovente origine dalla scissione di enti associativi quali gruppi musicali e partiti politici (ad es. Trib. Milano 28.1.1993, *AIDA*, 1994, 225; Pret. Roma 26.10.1990, *DInf*, 1991, 166; Trib. Roma 24.1.1994, *DInf*, 1994, 725; Trib. Napoli 6.6.1995, *FI*, 1996, I, 2199; Trib. Velletri 14.7.1994, *DInf*, 1994, 757; Trib. Napoli 2.12. 1996, *DInf*, 1997, 345; Trib. Roma 26.4.1991, *DInf*, 1991, 868; Trib. Roma 21.3.1995, *FI*, 1995, I, 2562; in dottrina, Macioce 1984; Breccia 1988, 389-393; Resta 1997; Clemente 1991).

Circa il preteso “diritto all’immagine” degli enti – formula talvolta usata in dottrina – occorre tuttavia precisare che tale espressione si rivela fuorviante, in quanto essa è riferibile:

a) al diritto dell’ente sui propri segni distintivi, simboli, emblemi ecc. (i quali però possono essere oggetto di disciplina giuridica distinta, quale quella dei marchi);

b) all’immagine sociale, politica, e ideologica dell’ente (e allora sarà più appropriato parlare non di “immagine” ma di “identità personale” dell’ente stesso, di cui si dirà *infra*);

c) all’immagine dell’insieme delle persone fisiche componenti il gruppo, ad es. una squadra di calcio o un gruppo musicale, ma in tal caso si tratterà semplicemente del diritto all’immagine dei singoli componenti, fatti salvi particolari patti interni al gruppo stesso, e fatti salvi altresì i diritti di sfruttamento del *merchandising* (in giurisprudenza, per la tesi che esclude la titolarità del diritto all’immagine da parte di enti collettivi, cfr. Cass. civ. sez. I, 21.10.1988, n. 5716, *FI*, 1990, I, 975; Cass. civ. sez. I, 2.5.1991, n. 4785, *FI*, 1992, I, 831).

Non si dimentichi inoltre che precisi ed espliciti indizi di rilevanza normativa dei diritti della personalità degli enti collettivi sono rinvenibili nella legislazione più recente: in tal senso si registrano per un verso l’art. 21, co. 3, del r. d. n. 929/1942 (legge marchi, come modificata dal d. lg. n. 480/1992), che sembra suggellare il riconoscimento del diritto al nome ed all’immagine di enti e associazioni non aventi finalità economiche (ma fuor di metafora si tratta della regolamentazione giuridica di una realtà che può presentare rilevanti profili economico-patrimoniali); per altro verso l’art. 1, co. 1, lett. f), della l. n. 675/1996 (v. adesso l’art. 4, comma 1, lett. f), del Codice in materia di protezione dei dati personali) che estende agli enti collettivi, dotati o meno di personalità giuridica, i diritti in materia di trattamento dei dati personali.

Quanto al diritto alla reputazione degli enti, superato un indirizzo risalente che ne negava la configurabilità, dottrina e giurisprudenza ammettono oggi che anche gli enti collettivi (personificati o meno) siano portatori di un interesse giuridicamente rilevante all’integrità della propria immagine sociale e della propria credibilità (si veda ad es. l’ampio studio di Assanti 1985; in giurisprudenza, Cass. pen. sez. V, 16.1.1986, cit.; Cass. pen. sez. V, 24.11.1987, Scalfari, *CassPen*, 1989, 583; Cass. pen. sez. V, 30.1.1998, n. 4982, *NGCC*, 1999, I, 790; Cass. pen. sez. III, 7.10.1998, n. 12744, *DFP*, 1999, 82; Cass. civ. sez. III, 3.3.2000, n. 2367, *DannoResp*, 2000, 490; di particolare rilievo per lo sviluppo di questo orientamento è stata la giurisprudenza che ha riconosciuto il diritto all’integrità della reputazione dello stato; si veda in particolare il “caso Lockheed”: Trib. Roma 10.6.1986, *NGCC*, 1987, I, p. 45; App. Roma 26.9.1988, inedita; Cass. 10.7.1991, n. 7642, *GC*, 1991, I, p. 1955; con riferimento alla reputazione di uno stato estero, Cass. civ. sez. I, 5.12.1992, n. 12951, *CG*, 1993, 584).

Si noti tuttavia che, sebbene sia frequente a questo proposito l’uso promiscuo delle nozioni di onore e reputazione, la prima nozione non appare

correttamente riferibile ad un soggetto diverso dalla persona fisica, quantomeno se definita nei termini (soggettivi, psicologici) del sentimento che ciascun soggetto abbia della propria dignità personale: in tal caso l'“onore” dell'ente non sarà alcunché di distinto dall'onore individuale dei singoli partecipanti (in tal senso De Cupis, 1982, 257; Zeno-Zencovich 1987, 49; in giurisprudenza, Trib. Roma 19.1.1984, *RIDPP*, 1986, 308).

Una casistica in via di consolidamento si può rinvenire, infine, in materia di reputazione del partito politico, specialmente a fronte dell'esercizio del diritto di satira; si ammette in tali casi che l'atto lesivo possa anche essere “plurioffensivo”, se idoneo per le sue modalità ad incidere allo stesso tempo sulla reputazione del partito politico e su quella di singoli membri (cfr. Trib. Roma 27.3.1984, *FI*, 1984, I, 1687; Trib. Roma 26.6.1993, *DInf*, 1993, 985).

Anche del diritto all'identità personale si è predicata la riferibilità a persone giuridiche ed enti collettivi non personificati (Pino 2001; Fusaro 2002; Zoppini 2002).

La riferibilità del diritto all'identità personale a soggetti diversi dalle persone fisiche non ha creato particolari perplessità in dottrina: già Bavetta, che nel 1970 aveva anticipato molte delle tematiche del dibattito sul diritto all'identità personale sviluppatosi nel decennio successivo, parlava di un diritto all'identità personale delle persone giuridiche, estensibile (sebbene con formula dubitativa) anche agli enti non dotati di personalità giuridica (Bavetta 1970, 953). In seguito, anche sotto la spinta di una sempre crescente produzione giurisprudenziale, sia cautelare che di merito, in tema di identità di partiti politici ed altri soggetti non dotati di personalità giuridica (ad es. comitati promotori di referendum), si è definitivamente consolidata la tesi che anche enti non personificati sono titolari del diritto all'identità personale.

Invero, a fronte della definizione sopra offerta, ed ammessa in linea generale la possibilità che enti collettivi siano titolari di diritti della personalità, non sembrano esservi seri ostacoli concettuali a riconoscere la titolarità del diritto all'identità personale anche in capo a persone giuridiche ed enti non personificati. È evidente infatti che, al pari delle persone fisiche, anche enti collettivi possono essere portatori di un progetto politico, di una linea ideologica, di un disegno culturale, e quant'altro. Anzi, nel caso di un ente “morale” o esponenziale, che persegue statutariamente determinate finalità, potrebbe addirittura risultare più agevole che per una persona fisica l'accertamento di quella «sostanza piuttosto pericolosa» (così si esprime Gambaro 1988, 301) che è la “verità personale”, il cui travisamento può mettere in moto tecniche di tutela, a seconda dei casi, inibitorie o risarcitorie.

Il definitivo avallo giurisprudenziale di tale tendenza si è avuto – nuovamente – con la già citata sentenza della Corte di Cassazione sul “caso Veronesi” (Cass. 22.6.1985, n. 3769, *FI*, 1985, I, 2211): in quella sede, il Supremo Collegio ha infatti avuto modo di precisare che il diritto all'identità personale spetta non solo alle persone fisiche ma anche a quelle giuridiche e agli enti non personificati.

Una recente, e piuttosto nota, controversia in tema di diritto all'identità personale di enti collettivi ha visto protagonista una Contrada di Siena (Trib. Milano 9.11.1992, *GI*, 1993, I, 2, 747): a fronte di un servizio pubblicitario che, tramite un fotomontaggio, raffigurava una scena del Palio di Siena debitamente manipolata al fine di pubblicizzare un prodotto, la Contrada interessata lamentava la possibile distorsione del proprio patrimonio storico e culturale, derivante dall'indebito accostamento dei propri stemmi ad un'iniziativa commerciale mai supportata. Si tratta pertanto, nonostante la peculiarità del caso concreto, di una ordinaria violazione dell'identità personale di una persona giuridica, attuata tramite uso indebito di segni distintivi.

Come accennato, una casistica alquanto nutrita si è sviluppata in tema di diritto all'identità personale di partiti politici, nonché di altri gruppi e soggetti collettivi comunque portatori di un progetto politico-ideologico (cfr. Pret. Roma 2.6.1980, *FI*, 1980, I, 2046; Pret. Roma 11.5.1981, *FI*, 1981, I, 1738; Pret. Verona 21.12.1982, *GC*, 1983, I, 1008; Pret. Roma 16.6.1989, *DInf*, 1990, 199; Pret. Roma 23.3.1990, *DInf*, 1990, 601; Trib. Roma 15.9.1984, *GI*, 1986, I, 2, 489; Trib. Roma 26.4.1991, *DInf*, 1991, 868; Trib. Roma 13 aprile 1995, *DInf*).

In linea di massima, viene riscontrata una lesione del diritto all'identità personale (ovvero, come anche si dice, all'identità politica) del partito politico ogniqualvolta il patrimonio ideologico di un partito o gruppo sia stato deliberatamente travisato (nell'ambito di un'attività di informazione, ma eventualmente anche nel contesto della dialettica politica, per es. in occasione di campagne elettorali) tramite l'attribuzione di programmi, comportamenti, o posizioni, difformi rispetto al patrimonio ideologico di quel partito o gruppo, e, beninteso, non rispondenti a verità. È di tutta evidenza la delicatezza della valutazione che in tali casi è demandata al giudice, valutazione che implica una distinzione quasi chirurgica e spesso artificiosa tra fatti ed opinioni, e soprattutto, in relazione ai medesimi fatti, tra interpretazioni "corrette" da una parte, e manipolazioni malevole (intenzionalmente o anche solo colposamente) dall'altra.

Tuttavia, l'esame della giurisprudenza in materia di identità dei partiti politici rivela anche un profilo diverso ed ulteriore rispetto a quello appena considerato: in particolare, la giurisprudenza ha ritenuto che il contenuto del diritto all'identità politica consista non solo nell'interesse del partito a non vedersi travisato il proprio patrimonio ideologico, ma altresì nell'interesse a che i propri elettori non vengano "stornati" a causa di

qualsiasi comportamento scorretto (adozione di segni distintivi, denominazioni, slogans, simboli, diffusione di messaggi equivoci e fuorvianti) [che] ingeneri volontariamente confusione nell'elettorato

(Pret. Roma 23.3.1990, *DInf*, 1990, 601; cfr. anche Trib. Roma 26.4.1991, *DInf*, 1991, 868).

Si avrebbe pertanto violazione dell'identità politica anche in presenza di atti di "concorrenza sleale" tendenti a (o comunque aventi l'effetto di) sviare l'elettorato di una formazione politica a vantaggio di un'altra, magari di più recente formazione. Analoga soluzione potrebbe prospettarsi anche nei rapporti tra sindacati, o tra confessioni religiose (Finocchiaro 1997, 204). Con il che il diritto all'identità personale sembrerebbe trasformarsi da diritto all'integrità del proprio patrimonio ideologico-culturale, a diritto all'integrità (quantitativa) del proprio elettorato o comunque del proprio seguito (integrità rilevabile solo in via presuntiva, ovviamente).

A fronte di questa non del tutto improbabile deriva della nozione di identità personale, che in sede di oneri probatori comporterebbe implicazioni davvero diaboliche, meglio sarebbe, forse, abbandonare lo schema del diritto all'identità personale in questi contesti, e rivolgersi esclusivamente alla già menzionata nuova disciplina sui marchi.

La tutelabilità del diritto all'identità personale è stata rivendicata anche a favore di soggetti collettivi esponenziali di categorie professionali. Anche questa ulteriore estensione analogica della titolarità del diritto non può essere considerata illegittima; tuttavia essa mette in risalto, in maniera forse più chiara rispetto al caso dei partiti politici, la china assai scivolosa che si corre il rischio di percorrere per questa strada, se non è accompagnata da una rigorosa definizione del bene che si intende tutelare.

Per spiegare meglio questo punto, prendiamo in considerazione una recente pronunzia, che ha affermato che

in generale, risulta acquisito dalla giurisprudenza il principio secondo cui la garanzia dei diritti del singolo riconosciuti come inviolabili dall'art. 2 della Costituzione si estende anche alle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità dell'uomo, con la conseguenza che gli enti pubblici e privati, dotati o meno di personalità giuridica, rappresentativi di gruppi o comunità sociali, caratterizzati per la loro identità politica, territoriale, religiosa, culturale, ecc. ecc. sono legittimati ad agire per ottenerne tutela in via risarcitoria

(Trib. Roma 28.2.2001, *DInf*, 2001, 464-470).

La *ratio decidendi* può essere riassunta nei seguenti passaggi principali: *a*) l'attività professionale e lavorativa di un soggetto rientra certamente nella nozione di identità personale, ed è dotata anche di particolare rilievo costituzionale (artt. 4 e 2 cost.); *b*) ne segue che il soggetto ha diritto a controllare quelle informazioni che concorrono a definire l'identità dell'intera categoria professionale, e di riflesso quella dei singoli professionisti; *c*) l'ordine professionale, rappresentativo degli esercenti una certa professione, è "formazione sociale" ex art. 2 cost., ed è pertanto titolare dei diritti inviolabili riconosciuti dallo stesso art. 2; *d*) tra tali diritti inviolabili rientra il diritto

all'identità personale; e) *ergo*, a fronte di una lesione di tale diritto, l'ente è legittimato ad agire per il risarcimento del danno.

Ciò che in questa sentenza può essere considerato rivelatore di una tendenza ad espandere eccessivamente lo schema concettuale del diritto all'identità personale riguarda proprio la questione della titolarità della posizione giuridica lesa (dell'ente, dei singoli consociati, della categoria nel suo complesso?). Sembra di capire, infatti, che l'ente non agisca a tutela della *propria* identità personale, identità che infatti non pare intaccata dalla diffusione di quella particolare notizia non veritiera, ma a tutela dell'identità personale (*sub specie* di identità professionale) degli appartenenti alla categoria professionale; il che potrebbe lontanamente evocare il diritto dell'ordine professionale di agire per la repressione di atti di concorrenza sleale che pregiudichino gli interessi dell'intera categoria professionale, ex art. 2601 c.c.

In altri termini, non è dubbio che un ordine professionale, in quanto persona giuridica di diritto pubblico a carattere associativo, sia titolare di un proprio diritto all'identità personale; ciò che occorrerebbe verificare è però se tale diritto comprenda altresì il diritto all'identità personale (“diffuso”, per così dire) dell'intera categoria professionale, ossia (non solo dell'ente ma) di un insieme indistinto di individui che esercitano la medesima professione; il che però a nostro avviso non segue direttamente e semplicemente dall'esistenza di un ordine professionale istituito per legge (quale «indice normativo di riconoscibilità dell'esistenza di un gruppo», come si legge in motivazione), quanto piuttosto dovrebbe essere oggetto di espressa attribuzione legislativa a favore dell'ente stesso.

A voler generalizzare questo modo di ragionare, si dovrebbe arrivare alla conclusione (paradossale, inquietante) che il partito politico è legittimato a difendere non solo l'integrità della rappresentazione pubblica della *propria* condotta politico-culturale, ma anche l'integrità *dell'idea politica in sé*, ad esempio contro soggetti non appartenenti all'organizzazione che affermino di essere portatori della vera ortodossia.

Il che è francamente pretendere troppo, non tanto dal diritto all'identità personale, ma soprattutto dai giudici.

### **3. Problemi di conflitto con la libertà di espressione**

Una rilevazione della giurisprudenza civile in tema di diritto all'identità personale evidenzia peraltro che i criteri del bilanciamento sono destinati a variare (o ad essere variamente graduati) a seconda della specifica modalità di espressione che viene in considerazione come fatto lesivo dell'identità personale.

A tale proposito si possono infatti distinguere almeno quattro principali situazioni-tipo di conflitto, alle quali si associano specifici criteri di bilanciamento tra i diritti in conflitto:

- 1) conflitto tra identità personale e diritto di cronaca;

- 2) conflitto tra identità personale e diritto di critica;
- 3) conflitto tra identità personale e diritto di satira;
- 4) conflitto tra identità personale e diritto di (ri)elaborazione artistica.

### 3.1. Identità personale e diritto di cronaca

Il conflitto tra identità personale e diritto di cronaca si pone, banalmente, allorché un servizio giornalistico, esponendo determinati fatti, li travisi o manipoli in modo da determinare un'alterazione della personalità dei soggetti coinvolti negli eventi riportati. A tale proposito la giurisprudenza, sin dalle prime pronunce degli anni '80 del secolo scorso, si è costantemente richiamata al "principio di verità": l'attività giornalistica è priva di garanzia costituzionale, e quindi idonea a cagionare un danno ingiusto, quando si risolve in una oggettiva alterazione della verità delle opinioni o dei fatti attribuiti ad una certa persona.

Il criterio di verità viene talvolta (raramente) "aggravato" fino a richiedere che la distorsione coinvolga la globalità e la essenzialità della personalità individuale (cfr. ad es. Tribunale Roma 19.9.1984, *DInf*, 1985, 677-680). Dietro questo affinamento del criterio di verità si scorge un'opzione di politica del diritto volta evidentemente a limitare la sfera di tutela del diritto all'identità personale, diversamente a quanto accade ad esempio rispetto alla reputazione, che può essere tutelata anche a fronte di addebiti infamanti che non investano l'intera personalità del diffamato (ad esempio, la reputazione professionale). Più in generale, "giocando" sull'ampiezza delle inesattezze o falsità considerate tollerabili (perché marginali, perché non idonee a porre l'interessato in falsa luce), il giudice decide di volta in volta l'ampiezza della sfera di tutela del diritto all'identità personale. Di volta in volta, si badi bene: non vi è modo, infatti, di predeterminare in anticipo che grado di inesattezza o falsità sarà considerato tollerabile.

Talune pronunce indicano anche una distinzione tra "offerta" della notizia e "commento" della stessa, distinzione in base alla quale si è ritenuto di poter sottoporre a sindacato di veridicità soltanto l'esposizione dei fatti operata da parte del giornalista (o comunque da parte di chi intenda informare la collettività anche al di fuori di un contesto strettamente giornalistico), e non il commento (Pretura Roma 2.6.1980, *GC*, 1981, I, 218-225).

Il principio di verità come criterio di bilanciamento tra diritto di cronaca e diritto all'identità personale implica che la tutela può riferirsi solo all'identità che risulta da opinioni e comportamenti effettivamente estrinsecati nella realtà sociale, e non dall'autostima che ciascuno ha di sé stesso, ossia dalle idiosincrasie individuali; pertanto l'identità personale

deve essere verificata e definita con riscontri obiettivi, in relazione a posizioni accertabili ed emergenti dell'individuo nella società, con esclusione di tutela di idee e convinzioni o patrimoni culturali che

rimangono nella sfera intima del soggetto, che il soggetto ritiene ma non ha manifestato  
(Trib. Roma 27.3.1984, *FI*, 1984, I, 1687-1694).

Il criterio di verità è considerato violato non solo nelle ipotesi di diretta attribuzione ad altri della paternità di un fatto oggettivamente non vero, ma anche, ad esempio, nel caso di “mezze verità”, di accostamenti suggestionanti (Trib. Roma 14.7.1989, *DInf*, 1989, 952-957) e di omissione di elementi rilevanti nella rappresentazione della personalità altrui (ove, beninteso, tale omissione si risolve in un complessivo travisamento della personalità stessa), e anche nella rappresentazione di fatti in sé veri, ma decontestualizzati e “montati” in modo da indurre il destinatario dell’informazione ad attribuire loro un significato diverso da quello originario.

Il criterio di verità, come è noto, opera anche in altre tipologie di conflitto tra diritto di cronaca e diritti della personalità (ad esempio, nel conflitto reputazione - diritto di cronaca) e, insieme agli ulteriori criteri dell’interesse pubblico alla conoscenza della notizia (in relazione alla sua attualità e utilità sociale), e della “continenza formale” (in relazione alla esposizione civile della notizia), dà forma al c.d. “decalogo del buon giornalista” disegnato dalla Cassazione circa venti anni fa (Cass. civ. sez. I, 18.10.1984, n. 5259, *FI*, 1984, I, 2711-2721).

Recentemente, questi tre criteri sono stati ritenuti applicabili, dalla stessa Corte di Cassazione, anche al conflitto tra identità personale e diritto di cronaca:

un tale bilanciamento degli opposti valori costituzionali si risolve nel riconoscimento della libera esplicabilità del diritto di cronaca e nella sua prevalenza sul diritto all’identità personale ove ricorra la triplice condizione: *a)* della utilità sociale della notizia; *b)* della verità dei fatti divulgati; *c)* della forma civile della esposizione dei fatti e della loro valutazione, non eccedente rispetto allo scopo informativo ed improntata a serena obiettività, con esclusione di ogni preconcetto intento denigratorio (cfr. già Cass. 1984 n. 5259). (Cass. civ. sez. I, 7.2.1996, n. 978, *FI*, 1996, I, 1253-1262).

Sembra evidente che la valenza distorsiva dell’identità personale debba essere valutata in riferimento alla complessiva impostazione del “pezzo” giornalistico incriminato, anche in riferimento al titolo e ad eventuali immagini di accompagnamento. Peraltro, sulla necessità di una analisi “contestualizzata” delle parole impiegate ad es. in addebiti diffamatori, si è espressa più volte anche la Corte di Cassazione, che recentemente (Cass. civ. sez. III, 6.4.20001, n. 5146, *Danno e resp.*, 2001, 693) ha affermato che l’evento lesivo della reputazione può ben realizzarsi, oltre che per il contenuto oggettivamente offensivo della frase considerata, anche perché il contesto, in cui la frase è

pronunciata, determina un mutamento del significato apparente della frase altrimenti non diffamatoria, dandole un contenuto allusivo.

È plausibile d'altronde che una valutazione "decontestualizzante" degli addebiti diffamatori, se coerentemente applicata, porterebbe in concreto a frustrare l'applicazione dei criteri di bilanciamento tra diritto di cronaca (in senso ampio) e tutela della personalità a suo tempo fissati nella già citata sentenza sul "decalogo del giornalista", quantomeno con riferimento alle delicate categorie della continenza (si pensi alle ipotesi di "sottintesi sapienti", "accostamenti allusivi", "insinuazioni", e simili), e della verità putativa: nell'uno e nell'altro caso, infatti, la valutazione della diffamatorietà (o, nel caso di diritto all'identità personale, del travisamento) non può prescindere da una analisi del discorso complessivo (articolo giornalistico, servizio televisivo, rielaborazione creativa di fatti realmente accaduti) ritenuto lesivo della reputazione e/o dell'identità personale.

Il ricorso pedissequo alla triade elaborata in materia di tutela della reputazione, tuttavia, può suscitare alcune perplessità. Occorre infatti osservare che nel contesto della tutela della reputazione i tre criteri operano "a cascata" (sebbene vengano di solito menzionati cumulativamente): infatti, l'interesse pubblico – ed eventualmente in ultima istanza la continenza formale – viene in gioco solo *dopo* che sia stata verificata la verità dei fatti riportati, mentre se ne viene accertata la falsità non è necessario procedere oltre: il bilanciamento si risolve a favore del diffamato.

Se è così, appare allora del tutto superfluo il richiamo all'interesse pubblico in questo contesto: considerata la definizione di identità personale consolidatasi in giurisprudenza, infatti, non è affatto chiaro quale rilievo possa avere, una volta che si sia accertato che la notizia era vera, un'ulteriore valutazione dell'interesse pubblico della notizia ai fini del bilanciamento.

Il criterio decisivo (ed anzi l'unico) sembra allora essere quello della verità: mentre la propalazione di un fatto "oggettivamente" vero può senz'altro ledere la reputazione personale ed eventualmente anche la riservatezza (l'esempio paradigmatico è quello della notizia che attribuisce a taluno la partecipazione a fatti criminosi), e pertanto è necessario temperare questo criterio con l'interesse pubblico alla conoscenza della notizia e con la forma civile dell'esposizione, nel caso dell'identità personale la violazione deriva esclusivamente dall'attribuzione di opinioni o fatti falsi: una volta rilevata la verità delle opinioni o dei fatti attribuiti, non vi è alcun motivo di indagare sull'interesse pubblico alla conoscenza di quei fatti; in altre parole, non ha senso valutare la sussistenza dell'interesse pubblico alla conoscenza di quei fatti o opinioni, in quanto non si tratta di fatti o opinioni che l'interessato intendeva mantenere riservati, e la loro diffusione non determina pertanto alcuna lesione del bene-identità personale.

### **3.2. Identità personale e diritto di critica**

Più problematica appare la composizione del conflitto identità personale – diritto di critica. In linea di principio la libertà di critica ha confini molto ampi (incontrando solo il limite della denigrazione ingiuriosa), e si afferma spesso che non esistono opinioni false: un giudizio di verità o falsità può essere applicato solo alle affermazioni di fatto, e non ai giudizi critici. Tuttavia, ad una valutazione più approfondita tale posizione non sembra del tutto condivisibile. Infatti, è ben possibile che un giudizio di (dis)valore su una persona si fondi sull'attribuzione di fatti non veri (questa ipotesi trova delle applicazioni paradigmatiche nei conflitti-tipo di cui al paragrafo 3.4, nei quali come vedremo un'eventuale critica si esercita talvolta all'interno di opere di fantasia, attribuendo determinati fatti ad un personaggio parzialmente inventato).

In giurisprudenza prevale pertanto la tendenza a ritenere legittime le manifestazioni del diritto di critica, a condizione però che la critica non sia surrettiziamente introdotta tra le righe di quella che è presentata come una esposizione neutrale dei fatti: ogniqualvolta vi sia sufficiente distinzione tra presentazione della notizia e commento della stessa (secondo il presumibile giudizio di un "lettore medio"), sarà possibile operare un sindacato giurisdizionale sulla prima, al fine eventualmente di ristabilire la verità dei fatti, ma mai sulla seconda (in tal senso, tra le tante, Pret. Roma 11.5.1981, *FI*, 1981, I, 1373).

Di conseguenza, la polemica politica, anche aspra (l'esempio non è casuale: come abbiamo visto, numerosissimi provvedimenti sul diritto all'identità personale sono stati emessi in prossimità di infuocate scadenze politiche ed elettorali), è pienamente lecita pur quando il giudizio politico sull'avversario sia espresso tramite reticenze e sottolineature parziali, purché non si risolva in una volontaria, palese ed oggettiva alterazione di fatti. Il giudice può quindi verificare se uno specifico fatto attribuito all'avversario politico sia vero o falso, nel caso in cui l'attribuzione di quel fatto sia la base per la formulazione di un giudizio, ma non può esprimersi sulla legittimità in sé di un giudizio valutativo più o meno generico riferito alla altrui linea politica.

In conclusione, quindi, il giudice potrà sanzionare i giudizi politici che siano lesivi di diritti delle persone su cui sono espressi, ma solo nella misura in cui tali giudizi siano basati su una volontaria alterazione e manipolazione dei fatti e quindi sulla attribuzione anche indiretta di fatti non veri (Trib. Roma 15.9.1984, *FI*, 1984, I, 2592).

### **3.3. Identità personale e diritto di satira**

Anche il diritto di satira è normalmente ritenuto assistito da garanzia costituzionale. La satira presenta una ambivalenza: per un verso è riconducibile alla generale libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 cost.), mentre per altri versi sembra partecipare di alcuni aspetti della libertà di creazione artistica (art. 33 cost.).

Questa ambivalenza o ambiguità è rispecchiata in dottrina, ove sono rinvenibili orientamenti che sottolineano la libertà della satira, che tende spesso

a sfociare nell'inverosimile e nell'iperbolico e che pertanto non sarebbe idonea ad essere percepita dal pubblico come fonte di informazione, mentre altri sottolineano invece che l'espressione satirica (specie in quanto satira politica e di costume) veicola un preciso messaggio assimilabile alla critica, e pertanto dotato di un'importante funzione sociale di controllo diffuso dell'opinione pubblica su chi ha il potere (per una rassegna di dottrina e giurisprudenza sul punto, v. Lo Fiego 1998).

In giurisprudenza si ritiene in via generale che, nel bilanciamento tra diritto di satira e diritti della personalità, non siano applicabili i criteri del decalogo del giornalista, in particolare la verità dei fatti (la satira è per sua natura una deformazione grottesca della realtà), e la correttezza dell'esposizione (sull'inapplicabilità del criterio di verità alla satira, cfr. Pret. Roma 4.3.1989, *DInf*, 1989, 528 ss.; Trib. Roma 5.6.1991, *DInf*, 1992, 68 ss.; Trib. Roma 13.2.1992, *DInf*, 1992, 844 ss.; App. Firenze 18.10.1993, *FI*, 1994, II, 356).

Piuttosto, si dovranno verificare *a)* l'effettiva notorietà del personaggio oggetto di satira, e *b)* la coerenza causale tra lo spessore pubblico del personaggio e i fatti oggetto di elaborazione satirica; soccorrono poi ulteriori (alquanto variabili) indici di illiceità quali: l'alterazione del nome o dell'immagine, la realizzazione di surrettizi accostamenti sconci o ripugnanti, l'attribuzione di fatti offensivi determinante la raffigurazione ironica o tendenziosa di vicende personali, e così via (per un'ampia ricognizione della giurisprudenza in materia di diritto di satira, cfr. Monateri 1998, 459-468; Traverso 2001, 525-552).

Tuttavia, nel caso in cui la satira sia strettamente collegata ad una attività di informazione (si pensi al caso di una vignetta satirica accostata ad un articolo giornalistico, del quale riprende l'argomento e i toni), secondo la giurisprudenza essa viene "attratta" nel sistema dei limiti del diritto di cronaca e critica: il vignettista che fa da "cassa di risonanza" di un articolo giornalistico cade a sua volta nella rete del decalogo del buon giornalista (cfr. Trib. Milano 26.5.1994, *DInf*, 1995, 615-622; Cass. civ. sez. III, 29.5.1996, n. 4993, *DannoResp*, 1996, 5, 585-587).

Detto questo in linea generale, si può notare che le caratteristiche stesse della satira rendono più probabile un conflitto con la reputazione e/o la riservatezza delle persone prese di mira, piuttosto che con il diritto all'identità personale. La satira è per sua natura deformazione grottesca della realtà, anche se ha come punto di partenza inevitabilmente fatti veri (o presunti tali), mentre l'identità personale è lesa dall'attribuzione di fatti non veri; ipotizzando un eventuale bilanciamento definitorio basato sul criterio scriminante della verità, si finirebbe per sopprimere qualunque forma di satira, e la possibilità stessa della satira: il punto di equilibrio tra i due diritti contrapposti sarebbe infatti collocato nel cuore stesso di uno dei due diritti in competizione.

Forse uno spazio residuo per il bilanciamento con il diritto all'identità personale rimane nella delicata ipotesi della satira strettamente associata a forme di informazione, ipotesi che in astratto è prospettabile, ma ha poche possibilità di verificarsi stante la tendenza della satira a mettere l'accento su

elementi negativi e peggiorativi. In tal caso potrebbe ipotizzarsi un ricorso al criterio di verità, ad esempio nel caso in cui i fatti stessi non solo sono stati deformati dalla satira, ma altresì sono radicalmente falsi; ma lo stesso accertamento della correlazione tra il pezzo giornalistico e la vignetta satirica sembra avvicinarsi pericolosamente ad un bilanciamento *ad hoc*, rimesso al vaticinio caso per caso del giudice.

### 3.4. Identità personale e diritto di (ri)elaborazione artistica

Qualche parola in più, infine, può forse essere spesa a proposito del conflitto tra identità personale e libertà di creazione artistica, conflitto che, sebbene giunga molto frequentemente all'attenzione delle corti, appare meno discusso rispetto alle altre tipologie di conflitto in sede di riflessione dogmatica. Peraltro in questa categoria rientrano ipotesi diverse, nelle quali la situazione lesa si atteggia in maniera differente, e diversi sono i criteri di bilanciamento.

Occorre quindi distinguere in primo luogo l'ipotesi della lesione derivante da un'opera dichiaratamente ed interamente di fantasia, da quella causata da un'opera che abbia un taglio – per così dire – documentaristico, ovvero realistico o di denuncia (film-verità, *instant movies*, sceneggiati televisivi tratti da eventi di cronaca). Con alcune precisazioni, inoltre, la medesima distinzione può essere applicata anche al campo delle opere di narrativa.

Ebbene, nella prima serie di casi, la giurisprudenza ritiene che la libertà creativa dell'artista sia assolutamente sovrana, con la conseguenza che difficilmente potrà essere accordata tutela giuridica a chi abbia a lamentare una qualche lesione alla sfera della propria personalità (identità personale, ma in ipotesi anche onore, reputazione, riservatezza, immagine) da parte dell'opera stessa; si afferma infatti che

pretendere il rispetto della verità storica in un'opera dichiaratamente di fantasia è una palese contraddizione in termini.  
(Pretura Roma 7.2.1992, *DInf*, 1992, 887-895; cfr. anche Pretura Roma 18.12.1987, *FI*, 1989, I, 569).

Un possibile spazio di tutela potrebbe emergere, tuttavia, in caso di omonimia, anche puramente casuale, tra un personaggio dell'opera di fantasia ed una persona fisica o giuridica appartenente al mondo reale: in tali ipotesi l'identità (o anche una sufficiente rassomiglianza o assonanza) tra nomi può fare scattare la tutela inibitoria o risarcitoria, laddove sia idonea a generare confusione tra la persona reale e il personaggio di fantasia, comportando per la prima un pregiudizio di qualsiasi natura. In simili ipotesi siamo però più propriamente nell'ambito della tutela del diritto al nome, anziché in quello dell'identità personale.

La seconda serie di ipotesi si colloca al polo opposto rispetto a quella precedente, e riguarda il caso dei c.d. film-verità ovvero, con terminologia mutuata dall'esperienza statunitense, della *fictionalization*. Si tratta di

ricostruzioni, in genere destinate al circuito televisivo, di fatti di cronaca più o meno recenti ed eclatanti: episodi, spesso di cronaca nera, che hanno colpito l'attenzione dell'opinione pubblica vengono drammatizzati e talora infarciti di dettagli puramente inventati dagli sceneggiatori per esigenze di drammatizzazione e coerenza narrativa. Frequente è in questi casi anche il ricorso alla "maschera scenica", ossia alla rappresentazione quanto più fedele possibile della persona vissuta o vivente, da parte di un attore interprete: il processo di immedesimazione tra attore e persona reale sarà attuato attribuendo direttamente al personaggio dell'opera il nome e l'identità della persona vera, e/o utilizzando un attore particolarmente somigliante al soggetto da riprodurre.

Tale genere di creazione artistica può evidentemente tradursi in alterazioni della "verità" (ossia dell'identità) personale delle persone reali coinvolte nella narrazione, nonché, a seconda dei casi, in violazioni del loro diritto all'immagine, alla riservatezza, o all'onore. L'effetto sortito, infatti, è in genere quello di una commistione più o meno equilibrata di verità e verosimiglianza, tanto che talvolta in giurisprudenza si discute dell'assimilabilità di tale forma artistica alla cronaca, mentre talaltra si rinvencono nelle sentenze espressioni quali "critica per immagini", o analoghe.

A tale proposito occorrerà tuttavia osservare, per amore di argomento, che le potenzialità lesive di tale forma di rappresentazione sono in realtà ben superiori a quelle della cronaca propriamente intesa: è evidente infatti che il racconto per immagini ha effetti evocativi e suggestivi di gran lunga maggiori rispetto alla parola scritta (o anche rispetto alla esposizione orale di una notizia da parte di un giornalista televisivo); l'immagine si propone con una sorta di presunzione di verità, che rende difficile per lo spettatore distinguere tra la "cronaca" e la "critica" esercitate tramite la ricostruzione cinematografica o televisiva. Si potrebbe in definitiva ipotizzare che l'effetto determinato da simili commistioni di verità e verosimiglianza sia simile a quello di una caricatura, idoneo però ad amplificarsi in misura esponenziale in funzione del *medium* cui è affidato il messaggio, provocando così una situazione pirandelliana di sovrapposizione nella percezione del pubblico tra l'identità "reale" dell'individuo e quella forgiata dai media.

In merito a questa seconda serie di casi, si va consolidando in giurisprudenza (specie quella più recente) un orientamento tendenzialmente rigoristico, che sembra ridurre l'ambito di lecita operatività della *fictionalization*. La premessa è l'acquisita consapevolezza che, in un film con intento documentaristico, allo spettatore viene sollecitata una predisposizione che non è la stessa di un film di puro intrattenimento; infatti, ogniqualvolta la vicenda reale venga condita di riferimenti allusivi che lo inducano a pervenire alla tesi sposata dagli autori, lo spettatore

viene, giocoforza, condotto a stabilire confronti tra il reale e il rappresentato e, in particolare, a riempire con l'immaginazione lo spazio vuoto lasciato dagli autori del film.

(Trib. Roma 22.6.1998, *DInf*, 1999, 622-630; sulla “forza evocatrice” della rappresentazione per immagini, cfr. anche Trib. Roma 10.5.2002, *DInf*, 2002, 821-830)

Sulla base di simili considerazioni, la giurisprudenza tende quindi ad effettuare il bilanciamento tra diritto all'identità personale e libertà di creazione artistica utilizzando cumulativamente il “principio di verità”, e la presenza o meno di un effetto denigratorio nella ricostruzione romanzata.

In tal senso, è affermazione costante che

sebbene all'opera cinematografica, costituente il frutto dell'attività creativa e artistica di chi la realizza, debba essere riconosciuta la possibilità di ampia rielaborazione e valutazione di vicende che abbiano avuto risalto nell'opinione pubblica, [pertuttavia tale attività diventa illecita ove] a tale impostazione critica si aggiunga la rappresentazione di fatti non veritieri oggettivamente idonei a porre il soggetto in una luce ambigua se non ripugnante.

(Trib. Roma 2.2.1994, *FI*, 1994, I, 1936 ss.)

In altre parole, secondo la giurisprudenza la rappresentazione artistica può anche farsi portatrice di un aperto messaggio politico, o di riflessione sociale, ma ciò non può risolversi in una manipolazione delle vicende di persone reali mediante all'attribuzione di fatti non rispondenti al vero. Occorre inoltre precisare che la giurisprudenza sembra considerare il “principio di verità” tanto più stringente quanto più i fatti narrati sono vicini nel tempo o addirittura di attualità, mentre nelle rievocazioni cinematografiche di eventi passati o storici viene talvolta ritenuta sufficiente la semplice verosimiglianza, o la prova del diligente controllo delle fonti.

A tutto ciò si deve anche aggiungere l'ulteriore criterio dell'interesse pubblico; quest'ultimo, ritenuto implicitamente soddisfatto quando la rielaborazione artistica riguarda fatti relativamente recenti che abbiano avuto risonanza nell'opinione pubblica, assume rilievo determinante nei casi in cui la vicenda romanzata non sia né recente né tanto lontana nel tempo da apparire ormai consegnata alla storia: il caso paradigmatico è rappresentato dalla rievocazione di fatti veri risalenti a pochi decenni prima, i cui protagonisti si sono ormai sottratti ai clamori delle cronache, hanno cambiato vita, e hanno conquistato una nuova immagine sociale (Trib. Roma 8.11.1996, *DInf*, 1997, 323-329; Trib. Roma 20.11.1996, *DInf*, 1997, 330-334; Trib. Roma 21.11.1996, *DInf*, 1997, 335-339; Trib. Roma 27.11.1996, *DInf*, 1997, 340-341).

In tali ultimi casi la posizione giuridica che viene in considerazione è il c.d. “diritto all'oblio”, ulteriore creazione giurisprudenziale che rappresenta una sorta di ibrido del diritto alla riservatezza e del diritto all'identità personale. Il criterio dell'interesse pubblico opererà allora anche in senso cronologico, nel senso che dovrà dimostrarsi la sussistenza di un rinnovato interesse pubblico alla riproposizione al pubblico di quelle vicende (si veda ad esempio Trib.

Roma 1.2.2001, *DInf*, 2001, 206-208, che ha ritenuto sussistente l'interesse pubblico alla rappresentazione, in uno sceneggiato televisivo, di gravi fatti di cronaca nera accaduti sette anni prima).

Infine, una ipotesi intermedia tra quelle sinora considerate si verifica allorché l'opera si presenta nel suo complesso come frutto della fantasia degli autori, salvo che vengono utilizzati, in misura più o meno marginale, personaggi direttamente ispirati a persone in carne e ossa. Anche qui il bilanciamento effettuato dalla giurisprudenza ruota attorno ai tre criteri visti sopra, con pochi adattamenti: il principio di verità, ad esempio, è inteso – elasticamente – nel senso che quanto più l'opera è contaminata da spunti tratti dalla vita reale, tanto minore è lo spazio di libera rielaborazione dei fatti stessi.

Inoltre, il bilanciamento è necessariamente preceduto dalla valutazione della effettiva identificabilità della persona reale all'interno dell'opera artistica: il giudice andrà alla ricerca, caso per caso, di “indici di riconoscibilità”, in base ai quali decidere se il personaggio di fantasia possa essere identificato con la persona reale fonte di ispirazione (si vedano, tra le pronunce più recenti, Pret. Roma 6.2.1990, *FI*, 1990, I, 3020 ss.; Trib. Roma 21.5.1999, *DannoResp*, 2000, 3, 299-301; Trib. Roma 1.2.2001, *DInf*, 2001, 206-208).

La riconoscibilità dovrà essere intesa in senso relativo: ossia, occorrerà stabilire non tanto se il personaggio dell'opera di fantasia sia astrattamente ispirato ad una persona reale, ma piuttosto se il meccanismo di identificazione tra persona reale e personaggio di fantasia sia effettivamente idoneo a scattare agli occhi del grande pubblico (e non solo di una ristretta cerchia di conoscenti: Trib. Milano 16.2.1995, *DInf*, 1995, 649-654, ipotesi di lamentata lesione della reputazione e dell'identità personale a mezzo romanzo).

#### **4. Il problema del risarcimento del danno**

Al momento di qualificare (e eventualmente quantificare) il danno da lesione dell'identità personale, si ripresentano, in tutta la loro evidenza, le ambiguità e le difficoltà sistematiche in cui si dibatte la giurisprudenza in tema di lesione dei diritti della personalità.

Da una parte, infatti, la lesione di un bene della personalità causa normalmente un danno non valutabile direttamente in termini economici, dall'altra tuttavia persiste l'ostacolo dell'art. 2059 c.c., per lungo tempo interpretato in giurisprudenza nel senso di richiedere (quantomeno astrattamente) la sussistenza di un fatto costituente reato, al fine di liquidare il danno non patrimoniale.

Per essere più chiari, non si sta qui sostenendo che la lesione di un diritto della personalità (e in particolare del diritto all'identità personale) possa determinare solo ed esclusivamente un danno di tipo non patrimoniale: non vi è una corrispondenza biunivoca e necessaria tra lesione di un diritto della personalità e danno non patrimoniale. Ad esempio, abbiamo già avuto modo di prendere in considerazione, nella parte di questo lavoro riguardante la casistica

in materia di diritto all'identità personale, la c.d. identità professionale, la cui lesione può sicuramente determinare un danno di tipo patrimoniale (quale la perdita di clientela).

Tuttavia, una cosa è dire che, in astratto, la lesione dell'identità personale può cagionare un danno di natura patrimoniale, altra cosa è dimostrare che, nel caso concreto, un simile danno si sia effettivamente verificato: la dimostrazione di questo tipo di pregiudizio può ben essere diabolica, o affidata a tecniche estremamente aleatorie quale il ricorso a presunzioni.

La conseguenza, nelle ipotesi di lesione dell'identità personale (lesione che normalmente non trova la fonte in una condotta penalmente rilevante, come invece accade in caso di lesione della reputazione), è duplice: o vengono liquidati danni patrimoniali pur in assenza di qualsiasi dimostrazione del pregiudizio economico subito (come sembra accadere in Trib. Roma 28.2.2001, *DInf*, 2002, 470, dove si afferma che «l'identità personale concorre a formare il complesso delle utilità personali dell'individuo, comunque suscettibili di valutazione economica»), oppure si nega la risarcibilità della violazione dell'identità personale, che pertanto verrà tutelata ricorrendo esclusivamente ad altri strumenti, non di tipo risarcitorio ma di tipo inibitorio oppure più simili a tecniche di riparazione in forma specifica (come ad esempio la pubblicazione della rettifica, o del dispositivo della sentenza di condanna, o di un comunicato di precisazioni, e così via).

La giurisprudenza maggioritaria ha per lungo tempo seguito questa seconda strada, facendo seguire all'accertamento della lesione dell'identità personale dell'attore la constatazione che non sono stati provati danni patrimoniali e che – non essendo in presenza di un reato – non risulta comunque possibile liquidare i danni non patrimoniali (v. ad es. Trib. Pescara 5.10.1989, *DInf*, 1990, 997 che ha ritenuto non dimostrato il pregiudizio patrimoniale lamentato dal professionista la cui immagine era stata falsata agli occhi del pubblico; e, da ultimo, Trib. Roma 11.12.2002, *DInf*, 2003, 149-158, che ha affermato che non è risarcibile il danno non patrimoniale da lesione dell'identità personale, se non nelle ipotesi in cui concorra anche una lesione dell'onore o reputazione).

Alcune pronunzie, invero, cercavano di superare questo *impasse* facendo ricorso a voci di danno “alternative” rispetto alla dicotomia tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale. È il caso, ad esempio, di una sentenza – già menzionata – in materia di violazione dell'identità politica, in cui si afferma la necessità di

superare l'equazione: lesione di un interesse patrimoniale = danno patrimoniale, riformulando il concetto di patrimonio non solo nei suoi elementi economici, ma anche in un complesso di utilità, vantaggi, comodità che non sono economicamente quantificabili sul mercato, ma possono ugualmente trovare valutazione economica secondo la coscienza sociale tipica del momento.

Può parlarsi descrittivamente di danno per lesione alla vita di relazione categoria in parte superata, ma acconcia al caso di specie, al fine di inquadrare sinteticamente la sfera in cui principalmente si avverte il pregiudizio.  
(Trib. Verona 26.2.1996, *DInf*, 1996, 580)

La soluzione sembra ora destinata a cambiare radicalmente, a causa di un duplice ordine di considerazioni che sembrano cospirare verso il medesimo esito.

Il primo ordine di considerazioni è legato alla recente evoluzione della giurisprudenza di legittimità in materia di risarcimento del danno a diritti della persona dotati di rilevanza costituzionale. Una anticipazione di questo nuovo indirizzo può già rinvenirsi, ad esempio, in una recente pronuncia della Corte di Cassazione in tema di reputazione personale e professionale (Cass. civ. sez. III, 10.5.2001, n. 6507, *Guida al diritto*, 2001, n. 21, 32). In tale occasione la Corte ha affermato che mentre nel caso della lesione della reputazione personale il danno è *in re ipsa*, in quanto il discredito subito determina la lesione di un diritto attinente ad un fondamentale attributo della personalità umana, nel caso di lesione della reputazione professionale (o commerciale) dovrà altresì provarsi il pregiudizio derivato al soggetto dall'atto illecito. La conseguenza è ovviamente che, a seconda dei casi, sarà diverso l'onere della prova richiesto al danneggiato.

La corte ha poi avuto modo di affermare con chiarezza, in due recentissime e già assai note pronunce, che la lesione di beni giuridici attinenti ai valori propri della persona e dotati di rilevanza costituzionale è idonea a determinare un danno non patrimoniale (distinto dal "danno morale soggettivo"); ebbene, anche se in linea generale la possibilità di ammettere a risarcimento i danni di tipo non patrimoniale è soggetta al limite di cui all'art. 2059 c.c., tuttavia, quando viene in considerazione la lesione di valori inerenti alla persona di rilievo costituzionale, non può operare la riserva di legge prevista da quella norma.

una lettura della norma costituzionalmente orientata impone di ritenere inoperante il detto limite [di cui all'art. 2059 c.c., *n.d.r.*] se la lesione ha riguardato valori della persona costituzionalmente garantiti. Occorre considerare, infatti, che nel caso in cui la lesione abbia inciso su un interesse costituzionalmente protetto la riparazione mediante indennizzo (ove non sia praticabile quella in forma specifica) sostituisce la forma minima di tutela, ed una tutela minima non è assoggettabile a specifici limiti, poiché ciò si risolve in rifiuto di tutela nei casi esclusi.

(Cass. civ. sez. III, 31.5.2003 n. 8828, *Guida al diritto*, 2003, n. 25, 51; v. anche Cass. civ. sez. III, 31.5.2003, n. 8827, *Guida al diritto*, 2003, n. 25, 38-48)

Assumendo che il diritto all'identità personale sia un diritto dotato di rilevanza costituzionale (cfr. *supra*, § 1.2), quantomeno in alcune sue manifestazioni, sarà agevole applicare questa costruzione ad ipotesi di lesione del diritto all'identità, con conseguente risarcimento del danno non patrimoniale.

Il secondo ordine di considerazioni riguarda la previsione, nella normativa a protezione dei dati personali, della risarcibilità del danno non patrimoniale nel caso di violazione dei principi rilevanti in materia di trattamento dei dati personali (cfr. artt. 11 e 15 del Codice in materia di protezione dei dati personali; v. già l'art. 29 della l. n. 675/1996).

Se adesso, come pare debba affermarsi, le violazioni del diritto all'identità personale passano necessariamente attraverso un trattamento non corretto di dati personali, la conseguenza è evidentemente la possibilità di risarcire anche i danni non patrimoniali cagionati in tal modo (per una prima applicazione giurisprudenziale del risarcimento del danno non patrimoniale da trattamento dei dati personali, ma in una vicenda che non riguarda la lesione dell'identità personale, v. Trib. Orvieto, 25.11.2002, *Danno e responsabilità*, 2003, 281).

## INDICE BIBLIOGRAFICO FINALE

- Assanti A. M.  
1985 *Protezione della personalità, onore e libertà d'azione degli enti collettivi*, in *GI*, 1985, IV, 252.
- Barbera A.  
1975 *Art. 2*, in G. Branca (a cura di), *Commentario della Costituzione. Principi fondamentali, art. 1-12*, Zanichelli, Bologna-Roma.
- Basile M.  
1999 *Gli enti di fatto*, in Rescigno P. (a cura di), *Trattato di diritto privato*, vol. I, t. 2, Utet, Torino.
- Bavetta G.  
1970 *Identità (diritto alla)*, in *Enc. dir.*, XIX, 953.
- Bevere A. e Cerri A.  
1995 *Il diritto di informazione e i diritti della persona*, Giuffrè, Milano.
- Bin M.  
1988 *Precedente giudiziario, «ratio decidendi», e «obiter dictum»: due sentenze in materia di diffamazione*, in *RTDPC*, 1001-1016.
- Breccia U.  
1988 *Art. 6-9*, in A. Pizzorusso, R. Romboli, U. Breccia, A. De Vita, *Persone fisiche*, Zanichelli, Bologna-Roma.
- Cataudella A.  
1972 *La tutela civile della vita privata*, Giuffrè, Milano.
- Clemente M.  
1991 *La tutela inibitoria del nome e del simbolo del «vecchio PCI»*, in *DInf*, 868.
- Costi R.  
1964 *Il nome della società*, Cedam, Padova.
- De Cupis A.  
1982 *I diritti della personalità*, Giuffrè, Milano.
- Ferri G. B.  
1988 *Reputazione e diritto civile: tre sentenze variamente «esemplari»*, in Id., *Le anamorfosi del diritto civile attuale*, Cedam, Padova, 1994, pp. 155-171.
- Finocchiaro F.

1997 *Diritto ecclesiastico*, Zanichelli, Bologna.

Fusaro A.

2002 *Nome e identità personale degli enti collettivi. Dal «diritto» all'identità uti singuli al «diritto» all'identità uti universi*, in *NGCC*, 51-72.

Gambaro A.

1988 *Ancora in tema di falsa luce agli occhi del pubblico*, in *Q*, 301.

Giacobbe G.

1981 *Il diritto all'identità personale di gruppi organizzati: riflessioni sulla elaborazione giurisprudenziale*, in G. Alpa, M. Bessone, L. Boneschi (a cura di), *Il diritto alla identità personale*, Cedam, Padova, pp. 110-118.

Lariccia S.

1986 *Il diritto all'onore delle confessioni religiose e dei loro fedeli*, in *DInf*, 1986, 458.

Lo Fiego M.

1998 *Identità personale e diritto di satira*, in «*Studium Iuris*», 7-8, pp. 806-817.

Macioce F.

1984 *Profili del diritto al nome civile e commerciale*, Cedam, Padova.

Monateri P.G.

1998 *La responsabilità civile*, Utet, Torino.

Pace A.

2003 *Problematica delle libertà costituzionali. Parte generale*, Cedam, Padova.

Palmieri A. e Pardolesi R.

2000 *Protezione dei dati personali e diritto di cronaca: verso un nuovo ordine?*, in *FI*, I, 664-675.

Pino G.

2001 *Sul diritto all'identità personale degli enti collettivi*, in *DInf*, 470-484.

2003a *Il diritto all'identità personale. Interpretazione costituzionale e creatività giurisprudenziale*, il Mulino, Bologna.

2003b *Teoria e pratica del bilanciamento: tra libertà di manifestazione del pensiero e tutela dell'identità personale*, in *Danno e responsabilità*, 6/2003, 577-586.

Ponzanelli G.

2000 *Gli enti collettivi senza scopo di lucro*, Giappichelli, Torino.

Rescigno P.

1990 *Personalità (diritti della)*, in *Enc. Giur.*, XXIV.

Resta G.

1997 *I diritti patrimoniali sui segni distintivi della persona: il caso dei complessi musicali*, in *DInf*, 345.

Santoro Passarelli F.

1989 (I ed. 1944) *Dottrine generali del diritto civile*, Jovene, Napoli.

Savorani G.

2000 *La notorietà della persona da interesse protetto a bene giuridico*, Cedam, Padova.

Traverso M. C.

2001 *Le cause di giustificazione nella disciplina dei fatti illeciti*, Cedam, Padova.

Zeno-Zencovich V.

1987 *Onore, reputazione e identità personale*, in G. Alpa e M. Bessone (a cura di), *La responsabilità civile*, vol. III, Utet, Torino.

1995 *Personalità (diritti della)*, in *Dig. Disc. Priv.*, XIII.

Zoppini A.

2002 *I diritti della personalità delle persone giuridiche (e degli enti organizzati)*, in *RDC*, I, 851-893.